

ORIENTAMENTO LOCALE

Corte appello Milano sez. II, 22/10/2018, n. 4557

Rito: **GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI CONTENZIOSI**

Materia: **Contratti e obbligazioni varie**

Oggetto: **Agenzia**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Alberto Massimo Vigorelli	Presidente
dr.ssa Letizia Tomasina Ferrari Da Grado	Consigliere
dr. Mario Migliano	Giudice aus. rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al promossa in grado d'appello

DA

TE. BA. TE. BA. SAS DI BA. FO. & C. IN
PERSONA DELL LEGALE RAPPR. P.T. (omissis). BA. FO. (C.F.
(omissis)), elettivamente domiciliata in VIALE DI PORTA VERCELLINA,

10

20124 MILANO presso lo studio dell'avv. BRAMBILLA ELENA, che l'

ha

rappresentata e difesa come da delega in atti (revoca mandato del
13.12.2017),

APPELLANTE

CONTRO

AC. RAPPRESENTANZE SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. (omissis)),
elettivamente domiciliata in VIALE LUIGI MAJNO, 7 20122 MILANO presso lo
studio

dell'avv. DE DO. DA., che la rappresenta e difende come da delega in
atti,

APPELLATO

avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 2909/2016 pronunciata il 3 novembre 2016 e pubblicata il 10 novembre 2016 dal Tribunale di Monza proc. n.

10257/2014, sulle seguenti conclusioni rese all'udienza del 24.05.2017 e del 13.02.18:

Per L'APPELLANTE TE. BA. TE. BA. S.a.s.:

Piaccia all'Ill.mo Corte adita, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa, così

giudicare:

-in totale riforma della sentenza n. 2909/16 resa inter partes dal Tribunale civile di

Monza in data 10.11.16, In via principale:

-rigettare tutte le domande svolte dalla società attrice nei confronti dello St. Te. Ba.

S.a.s. in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte;

in via riconvenzionale:

-dato atto dell'assenza di fatti integranti giusta causa di recesso a favore del subagente,

dichiarare dovuto da AC. Rappresentanze S.r.l. allo St. Te. Ba.

S.a.s. il

preavviso non prestato, pari a mesi tre ex art. 8 del contratto e cioè ad € 4.310,31;

-tenuto conto delle provvigioni relative al IV trimestre 2011 offerte dallo St. Te. Ba.

S.a.s. e pari ad € 1.179,18, previa compensazione fino a concorrenza di tale

importo con la somma dovuta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso di €

4.310,31, condannare AC. Rappresentanze S.r.l. al pagamento in favore dello studio

Te. Ba. S.a.s. dell'importo di € 3.131,13, oltre interessi legali dal 31.01.12 al

saldo effettivo;

in via istruttoria:

-ammettersi tutte le istanze istruttorie dedotte dallo St. Te. Ba. S.a.s. nelle

memorie ex art. 183 VI comma n. 2 e 3 C.p.c. del primo grado del giudizio da intendersi

qui per brevità ritrascritte;

-non ammettersi le istanze istruttorie avversarie in quanto irrilevanti, valutative,

esplorative ed inammissibili;

-in via di estremo subordine, stante l'inammissibilità ed illegittimità della disposta CTU,

visti i risultati palesemente errati ed abnormi, disporre la rinnovazione e/o chiamare il

CTU a chiarimenti per ordinare un supplemento di perizia.

In ogni caso:

1)nell'ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di inibitoria e di pagamento in corso

di causa delle somme cui l'esponente è stata condannata con la sentenza appellata,

condannare la società appellata alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione della

sentenza appellata, con gli interessi da di della ricezione all'effettiva restituzione;

2)condannare l'appellata alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi del

giudizio, ivi incluse le spese di CTU anticipate pari ad € 1.870,40, come da fattura n.

376/16 del 22.11.16 dello Studio Pessina Oggioni & Partners prodotta in questo grado

sub doc. H.

SI CHIEDE ESPRESSAMENTE LA DISCUSSIONE ORALE DELLA CAUSA

INNANZI AL COLLEGIO EX ART. 352 2° comma CPC.

Per AC. RAPPRESENTANZE SRL IN LIQUIDAZIONE:

'Voglia l'ecc.ma Corte d'appello di Milano adita, disattesa ogni contraria istanza,

deduzioni ed eccezioni, e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni

eccezione, domanda, e/o istanza avversaria così giudicare: in via preliminare rigettare

l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza

appellata n. 2909/2016 - tribunale di Monza, proposta da controparte, non sussistendo i

gravi e fondati motivi ex art. 283 c.p.c., per tutto quanto sopra esposto; dichiarare

inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'appello proposto da St. Te. Ba.

s.a.s. di Ba. Fo. & C, in persona del legale rappresentante p.t. Balice (omissis),

per le ragioni indicate nella presente comparsa. Nel merito Rigettare, in quanto

inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti da controparte e, per

l'effetto, confermare la sentenza n. 2909/2016, Tribunale di Monza, emessa il 3.11.2016,

e depositata il 10.11.2016. oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa

contenute, ivi incluso il rigetto della domanda riconvenzionale svolta da controparte,

attesa la legittimità del recesso operato da A.C.S. dal rapporto di subagenzia con lo

St. Ba. S.a.s. respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'attore

appellante contro l'odierna convenuta appellata, per i motivi esposti in narrativa. In via

istruttoria Rigettare le istanze istruttorie svolte da controparte con l'atto di appello, ivi

inclusa la richiesta di rinnovazione e/o chiamata di CTU, per chiarimenti e/o

supplementi di perizia, in quanto inammissibili ed irrilevanti; Nella denegata ipotesi in cui dovessero ammettersi le istanze istruttorie ex adverso formulate, ammettersi a prova contraria sulle stesse e, senza accettare inversione dell'onere della prova tutte le istanze dedotte dall'appellata nelle memorie autorizzate ex art. 183, comma VI, c.p.c., n. 2 e n. 3, depositate nel primo grado di giudizio. In ogni caso, rigettare la richiesta dell'appellante di restituzione, da parte di AC., di quanto ricevuto, in esecuzione della sentenza appellata, in caso di mancato accoglimento dell'istanza inibitoria e di pagamento delle somme in corso di causa. In ogni caso con condanna dell'appellante alla rifusione di spese, compensi e diritti di entrambi i gradi di giudizio, nonché di spese, compensi e diritti del procedimento di inibitoria RGA 5540/2016-1, conclusosi con il rigetto dell'istanza di sospensiva dell'appellante, oltre spese di CTU del primo grado di giudizio, anticipate nella misura del 50%'. ' l'avv. Borghesan chiede che la Corte pronunci l'estinzione del giudizio essendo decorso il termine di riassunzione dall'evento, rinunciando altresì ai termini per gli scritti conclusionali'.

MOTIVI IN FATTO

Con sentenza n. 2909/2016 pronunciata il 3 novembre 2016 e pubblicata il 10 novembre 2016 il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da AC. Rappresentanze srl, nei confronti di St. Te. Ba. snc ha così deciso:

- Accertata la legittimità del recesso operato da A.C.S. Rappresentanze S.r.l. dal rapporto di subagenzia con lo St. Te. Ba. S.a.s. condanna quest'ultimo a corrispondere alla società ricorrente AC. la somma complessiva di euro 145.408,44 oltre interessi legali dal gennaio 2013 al saldo effettivo;
- Rigetta la domanda riconvenzionale;
- Condanna altresì parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 7.800,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario limitatamente ad euro 7.254,00;
- Di. la pronuncia provvisoriamente esecutiva.

Tale sentenza è stata impugnata da St. Te. Ba. S.a.s. di Ba. Fo. & C., che chiede la riforma della medesima sentenza sulla base dei seguenti motivi di appello:

- 1) Violazione del principio dispositivo e dell'onere della prova, nonché del diritto di difesa della società convenuta;

2) Erronietà ed illegittimità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo il recesso per giusta causa comunicato dal subagente AC. Rappresentanze S.r.l. con lettera dell'avvocato Di Do. del 24.01.12 e conseguentemente ha liquidato alla società attrice le indennità di risoluzione del rapporto (preavviso, indennità di risoluzione e indennità suppletiva di clientela);

3) Grave e palese erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto ammissibile la CTU e non ha rilevato i gravi vizi che hanno inficiato la stessa consulenza tecnica sia nel procedimento adottato essendo stato violato l'art. 195 3° comma c.p.c., sia nei risultati, palesemente errati oltre che esulanti dal quesito proposto – omessa valutazione e motivazione sul punto violazione del principio dispositivo e dell'onere di allegazione e di prova gravante su parte attrice – Violazione del diritto di difesa della convenuta e del contraddittorio. Errata liquidazione delle provvigioni e delle indennità di fine rapporto, non dovute;

4) In subordine ai motivi sopra dedotti: erroneità della sentenza nella parte in cui ha liquidato l'indennità sostitutiva del preavviso e l'indennità suppletiva in misura superiore agli importi domandati da parte attrice, accettando l'integrazione della domanda inammissibilmente fatta in sede di precisazione delle conclusioni con riferimento all'indennità suppletiva di clientela. – Vizio di ultrapetita.

5) Erroneità della sentenza nella parte relativa alla condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali. L'appellante insiste, infine, per l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in primo grado ed inerente il mancato preavviso. Ritiene l'appellante che accertata l'insussistenza della dedotta giusta causa di recesso, non avendo AC. dato e prestato il preavviso come previsto dalla legge e dal contratto, deve essere riconosciuto il diritto della società appellante, a ricevere da AC. Rappresentanze srl, la somma di denaro come quantificata in atti. L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, formulata dall'appellante, è stata rigettata dalla Corte con provvedimento del 15.02.2017. AC. Rappresentanze srl in liquidazioni, si è costituita nel giudizio d'appello e chiede rigettarsi l'appello proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto. All'udienza del 24/05/17 precisate le conclusioni e, concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, il Collegio tratteneva la causa per la decisione.

Il difensore dell'appellante con istanza depositata telematicamente del 17.07.2017 chiedeva l'interruzione del giudizio, comunicando che lo St. Te. Ba. sas di Ba. Fo. era stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Monza del 20.06.2017.

La Co. disponeva, pertanto, la rimessione della causa sul ruolo, fissando l'udienza del 13.02.2018 per i provvedimenti consequenziali. Perveniva telematicamente revoca del mandato difensivo del difensore della società appellante in data 13.12.2017. All'udienza del 13.02.2018, fissata per la precisazione delle conclusioni, compariva il solo difensore della società appellata, che chiedeva pronuncia di estinzione del giudizio risultando decorso il termine per la riassunzione della causa, dalla data di dichiarazione di fallimento della società appellante.

La stessa richiesta era stata già formulata dalla società appellata, con istanza trasmessa telematicamente in data 22.12.2017.

La Co. ha trattenuto la causa in decisione, sulla rinuncia, della parte comparsa, agli scritti conclusionali. Preliminarmente, osserva la Corte, deve esaminarsi la fondatezza della richiesta di dichiarazione di estinzione del procedimento d'appello, formulata dalla parte appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni, domanda già formalizzata con atto trasmesso telematicamente.

La difesa dell'appellato, infatti, con memoria del 22.12.2017, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del processo d'appello per violazione dell'osservanza dei termini per la riassunzione, di cui all'art. 305 c.p.c..

A giudizio del difensore dell'appellato, il procedimento d'appello deve essere dichiarato estinto, per mancata riassunzione dello stesso, da parte della curatela fallimentare dello St. Te. Ba. s.a.s., nel termine di tre mesi, dall'interruzione dello stesso per come previsto dall'art. 305 c.p.c..

Secondo l'appellato, dal 20.06.2017, data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento della società appellante, si è automaticamente determinato l'effetto interruttivo del procedimento d'appello, con conseguente necessita di riassunzione del processo nei termini di legge.

Il procedimento d'appello non è stato riassunto dalla intervenuta curatela fallimentare dello St. Te. Ba. sas, e la difesa dell'appellante, ritiene quindi, che, il processo vada dichiarato estinto.

La domanda è fondata.

Risulta dalla documentazione in atti che, la società TE. BA. TE. BA. S.a.s. di Ba. Fo. & C., è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Monza n. 127/17 del 20.06.2017, decisione confermata dalla Corte d'Appello di Milano con la sentenza del 19/10/2017 n. 4598/2017.

Con riferimento al presente procedimento d'appello, pendente al momento della dichiarazione di fallimento della parte appellante, deve avere applicazione la L. Fall., art. 43 con conseguenziale automaticità dell'interruzione del processo a seguito della dichiarazione di fallimento (Cass. Sez. 2, 07.04.2017, n. 9124; Cass. Sez. 3, 28.12.2016, Cass. Sez. L. 07.03.2013).

In riferimento all'effetto interruttivo automatico conseguente all'apertura del fallimento ai sensi del citato articolo di legge, questo opera anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza (Cass. Sez. 2 Ord. N. 23097 del 03/10/2017).

Il termine per la riassunzione del processo decorre, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 305 c.p.c., dalla data della legale conoscenza che l'effetto interruttivo ha avuto la parte interessata alla prosecuzione;

In considerazione di quanto sopra, il presente giudizio è da ritenersi automaticamente interrotto in data 20.06.2017 (data della pubblicazione della sentenza di fallimento).

Con la sentenza dichiarativa del fallimento, è stato anche nominato il curatore della società fallita, che avendo a disposizione gli atti della procedimento per la dichiarazione di fallimento, è venuto a conoscenza della pendenza del processo d'Appello tra le odierne parti in causa.

La richiesta di fallimento della società Te. Ba. Te. Ba. è stata infatti presentata proprio da AC. Rappresentanze srl che ampiamente documentata nel ricorso per dichiarazione di fallimento, l'esistenza del credito vantato, derivante dalla sentenza appellata, producendo anche l'atto di citazione in appello e copia dell'ordinanza di rigetto della Corte, della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata. Ulteriore ed ineccepibile prova della conoscenza della pendenza del presente processo da parte del curatore è, quella desumibile dal fatto che, il nominato curatore della società fallita, ha partecipato come parte reclamata unitamente alla AC. Rappresentanze in liq. srl., al giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Nel citato procedimento, definito con sentenza del 19.10.2017 dalla Corte d'Appello di Milano n. 4598/2017, si è ampiamente dibattuto sull'esistenza del credito derivante dalla sentenza del Tribunale di Monza di condanna al pagamento della somma di euro 145.408,44, e della circostanza che, la efficacia esecutiva della citata sentenza, non era stata sospesa dal giudice dinnanzi al quale tale sentenza era stata impugnata (si veda la sentenza Corte d' Appello citata, prodotta).

La sentenza dichiarativa di fallimento è stata pubblicata in data 20.06.2017.

Il ricorso introduttivo del reclamo alla sentenza di fallimento, notificato al curatore è del 11.07.2017. L'effetto interruttivo automatico del presente processo d'appello decorre quindi dal 20.06.2017 data di pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, ovvero in ogni caso, dal giorno 11.07.17, data del ricorso con il quale è stata promossa la causa di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Il presente appello pendente alla data di pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento della società appellante, non è stato mai riassunto e, stante la scadenza del termine di tre mesi per la riassunzione previsto dall'art. 305 c.p.c., deve essere dichiarato estinto. Ritenuta assorbita ogni altra questione dedotta e trattata, il presente giudizio di appello deve essere dichiarato estinto. Attesa la conclusione della causa, e considerato che nessuna delle due parti processuali ha riassunto il giudizio, ricorrono giustificati motivi per una integrale compensazione delle spese di lite del presente grado,

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Milano seconda sezione civile disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così provvede:

- Di. l'estinzione del procedimento d'appello;
- Compensa per intero tra le parti le spese di lite del presente grado;

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10.05. 2018.

IL GIUDICE Ausiliario estensore Dott. Ma. Mi.

Il Presidente Dott. Alberto Massimo Vigorelli